

Con la sentenza di cui parliamo il TAR ha deciso il ricorso che abbiamo proposto nel 2009 contro il d.p.r. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia).

Resta da discutere il prossimo 20 dicembre, invece, il successivo ricorso, presentato nel 2010 contro l'ordinanza ministeriale n. 44 del 2010 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010).

I due ricorsi, naturalmente, sono autonomi, anche se nel secondo avevamo segnalato che pendeva ancora il primo, in modo che il TAR potesse valutare se deciderli insieme. Non possiamo sapere se la mancata riunione dipenda da una precisa decisione del Presidente della Sezione o se, semplicemente, hanno avuto un corso autonomo.

Dal tenore della sentenza depositata, tuttavia, possiamo immaginare che il TAR terrà un atteggiamento simile anche nella decisione del nuovo ricorso.

In sintesi, infatti, possiamo osservare quanto segue.

Il TAR ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato 7 maggio 2010, n. 2749, che ha annullato la precedente decisione del TAR del 2009, a noi favorevole (resa nel ricorso col quale impugnavamo le ordinanze sulle modalità per gli esami di Stato del 2007 e 2008). Il Consiglio di Stato, come ricorderete, aveva in quella decisione, per un verso, respinto le censure con le quali lamentavamo che la partecipazione degli insegnanti di religione all'attribuzione del credito scolastico realizza di per sé una discriminazione (poiché gli studenti potrebbero essere meno che liberi nella scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento, visto che c'è la speranza di un seppur minimo vantaggio se se ne avvalgono). Al proposito il Consiglio di Stato ha riproposto l'argomento, per noi sbagliato, secondo il quale non ci sarebbe discriminazione perché chi segue l'IRC o insegnamenti alternativi, in sostanza, parteciperebbe di più al dialogo educativo e avrebbe dunque diritto a vedersi riconosciuto tale impegno. Il TAR, nell'ultima sentenza, si è appiattito su tale linea, facendo marcia indietro rispetto a quanto aveva statuito nel 2009.

Per altro verso, il Consiglio di Stato aveva "avvertito" il Ministero che la mancata predisposizione, in concreto, di insegnamenti alternativi poteva tradursi (essa sì) in una discriminazione. Anche su tale punto il TAR ha seguito la linea del Consiglio di Stato ed è andato oltre, sicché ha annullato il Regolamento nella parte in cui attribuiva agli insegnanti di IRC un trattamento migliore di quello riservato agli insegnanti delle materie alternative.

Si tratta, ad avviso del Prof. Luciani, del massimo che potessimo attenderci di ottenere alla luce degli ultimi orientamenti della giurisprudenza.

Quanto al possibile esito del ricorso ancora pendente, anche se non si possono fare previsioni certe, è ragionevole attendersi che il TAR segua la medesima linea.

Nel nuovo ricorso, infatti, abbiamo lamentato che

"La discriminazione nei confronti degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, già riconducibile ... alle precedenti, omologhe ordinanze ministeriali, è aggravata dall'ordinanza qui impugnata, la quale ... ammette a partecipare allo scrutinio di ammissione gli insegnanti di religione cattolica, ma non gli insegnanti delle attività alternative", aggiungendo che "L'aggravamento della discriminazione appare evidente se solo si tiene conto che già le precedenti istruzioni ministeriali avevano introdotto la valutazione, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, della frequenza dell'insegnamento di religione cattolica, con ciò causando una disparità di trattamento rispetto agli studenti non avvalentisi che avessero scelto lo studio individuale o l'allontanamento dalla scuola nell'ora di religione.

Agli studenti che avessero scelto di partecipare alle attività alternative, tuttavia, era stato attribuito, sinora, il medesimo trattamento riservato agli studenti che avessero deciso di avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica. Con le determinazioni oggi impugnate, invece, viene disposto che i docenti di attività alternative, anziché partecipare allo scrutinio, si limitino a inviare alla Commissione una relazione scritta". Per il resto, abbiamo riproposto le censure già svolte nei precedenti ricorsi.

Se seguisse la linea tenuta con l'ultima sentenza, dunque, il TAR dovrebbe annullare l'O.M. del 2010 solo per i profili che introducono disparità di trattamento tra insegnanti di IRC e di attività alternative, mentre dovrebbe respingere le censure che lamentano la discriminazione nei confronti dei non avvalentisi né dell'uno, né degli altri.

Siamo, comunque, sempre a disposizione per ogni ulteriore commento.

Con il saluto più cordiale.

Massimo Togna